REGOLAMENTO

DEL

SERVIZIO DI PIAZZA

PER USO

DELLA

GUARDIA NAZIONALE

Con Aggiunte.

LIVORNO

TIP. LA FENICE DI G. MEUCCI

1859

REGOLAMENTO

DEL

SERVIZIO DI PIAZZA

PER USO

DELLA

GUARDIA NAZIONALE

TITOLO I.

Modo di rilevare la Guardia

—

1. All'avvicinarsi della guardia che monta, la discendente prende le armi che il comandante le fa portare in spalla allorchè l'altra è distante circa venti passi dal posto.

2. Il Comandante della guardia che monta, allorchè è distante circa venti passi gli fa porre le armi *in-parata*, con e un movimento occorente, va a situarsi alla sinistra della guardia che scende sullo stesso allineamento ed a sei passi in circa di distanza; e qualora non vi fosse il terreno necessario, si colloca di fronte alla medesima.

3. Dovendo prendere le armi, le guardie composte di 6

militi si formano in una sola riga; quelle al di là di sei in due righe.

4. Se il Comandante della Guardia è Uffiziale, si colloca al suo Posto di Comandante di Plotone — Se sotto Uffiziale, si colloca alla destra in prima riga.

Tutte le volte che le Guardie prenderanno le armi, o che dovranno andare in parata si schiereranno sempre nel. l' ordine suindicato.

5. Il Comandante la guardia che scende, è il primo a salutare; quello della guardia che monta restituisce subito il saluto.

6. Cessando di battere il tamburo della guardia che scende, cessa del pari quello della montante. Portando la guardia che scende le armi al piede o al braccio, la guardia che monta vi si uniforma, indi il Comandante della guardia chè smonta dà la consegna a quello che viene a rilevarlo.

7. Se però vi sono altre guardie che debbono passare, questi ultimi movimenti non devono aver luogo che dopo il loro passaggio, osservando di far battere la cassa, se le guardie passanti la battono e di rimanere soltanto colle armi in parata, se quelle non hanno tamburo: le guardie non restituiscono che gli onori loro prestati dalle truppe che passano dinanzi ad esse.

8. I sott' Uffiziali della nuova guardia, ottenuta prima la permissione del Comandante la medesima, passano a prendere la consegna da quelli della guardia che smonta, e rendon conto al Comandante della consegna che hanno ricevuta; è così pure i Sottuffiziali della guardia scendente, prima di dare la consegna, devono parimente averne ricevuta la permissione dal loro Comandante.

9. Il Comandante la nuova Guardia, ordinerà al sott' uffiziale di prender possesso del Corpo di Guardia, e di tutto quello che vi sarà annesso. Ai posti ove non monta un Uffiziale, il Capo posto riceverà egli stesso la consegna.

Il Capoposto smontante dovrà fare a quello montante la formale consegna dei pacchi di cartuccie assegnati dal Comando, e costuditi nel corpo di Guardia.

10. Il Comandante la Guardia destina due Caporali; uno per la consegna, l'altro per la muta; e saranno respettivamente appellati di — Consegna — e di — Muta.

Il Caporale di consegna, essendo considerato come il primo fra i Caporali della stessa guardia deve essere in conseguenza il più anziano fra i montanti.

Allorchè rendesi necessario che egli ajuti nel postare le sentinelle, è incaricato della posa più prossima.

Concorre con gli altri Caporali della guardia per far le ronde e per riceverle.

Nell'assenza del Sergente ne adempie le funzioni; e fa d' ogni cosa immediato rapporto al suo Comandante, usando perciò ogni vigilanza ed attenzione per l' esatto adempimento dei suoi doveri.

11. Il Caporale di consegna della nuova guardia visiterà insieme a quello che smonta il Corpo di Guardia, panche, tavole, vetri, lanterne, casotti per sentinelle, e tuttociò che appartiene al Posto. onde vedere se sono in buono stato o se hanno sofferto qualche degradazione: nel qual caso con una nota firmata da ambe le parti, ne sarà reso conto al Comando di Piazza per far pagare gli oggetti degradati, a quelli che ne avranno la colpa.

12. Nel tempo che i Caporali di Consegna faranno que-

sta visita, e riscontro, il Comandante la nuova Guardia farà l' ispezione delle Armi.

13. I Caporali di un Posto divideranno fra loro il tempo di una Guardia in modo, che il servizio tanto di Notte che di Giorno sia ripartito egualmente.

14. Sarà regolato similmente il tempo della Guardia dei militi, perchè restino tante ore in fazione gli uni, quanto gli altri.

15. Il Caporale incaricato di accompagnare le prime Sentinelle prenderà la Consegna da quello che le avrà impostate antecedentemente, e anderanno insieme a rilevar le Sentinelle della Guardia che smonta, piazzando le nuove.

16. Un Caporale comandante un piccolo posto potrà farsi assistere per accompagnare, e rilevare le Sentinelle da un milite.

17. Le consegne generali saranno scritte in un Protocollo, unitamente a quelle particolari; I Comandanti dei Posti, e i Caporali di consegna se li passeranno successivamente l'uno all' altro in consegna.

18. Quando le consegne saranno state date. e prese dai caporali, questi ritorneranno al Posto, rendendo conto al comandante di tutto quello che meritasse nna correzione.

19. Nel tempo che si rileveranno le Sentinelle, i comandanti delle due Guardie si passeranno gli schiarimenti necessari sul servizio del Posto.

20. Il comandante la guardia che smonta, riunita e messa a rango tutta la sua gente, si metterà in marcia, i Tamburi dell' una, e dell' altra Guardia batteranno il passo ordinario.

21. La guardia smontante si recherà nello stesso ordine

col quale ha montato nel locale di dove è partita ed ivi si scioglierà.

22. Il Comandante della guardia montante fa battere la cassa fino a tanto che continua quella della guardia scendente; indi va ad occupare il posto di quest' ultima; in seguito dopo averla riconosciuta, visitate le armi e le munizioni, e dati gli ordini che crede convenienti, le fa deporre le armi.

23. Subito che la Guardia sarà uscita da rango, il comandante del Posto farà visitare le Sentinelle dal primo graduato; Leggerà con attenzione le consegne generali, e particolari esistenti al Posto, e istruirà in seguito i Sergenti, e Caporali di tuttociò che avranno a fare.

24. Il comandante di una Guardia non potrà fare riunioni nel Corpo di Guardia, nè tampoco permettere di mangiare, o bere con persone estranee al servizio.

Nessuno individuo vestito in abito borghese potrà entrare in corpo di guardia, comunque appartenente alla Nazionale, senza permesso del capoposto.

25. E pure proibito il giuoco di qualunque specie.

26. Ogni Uffiziale o Sott' uffiziale comandante un Posto sorveglierà nel tempo della sua Guardia che i militi adempiano tutti i loro doveri: passeggerà sovente al di fuori del Posto per meglio osservare ciò che accade.

27. Potrà mettere a rango la sua Guardia ogni qualvolta crede necessario di farlo, tanto per conoscere se manca qualcuno, quanto per rammentarle i propri doveri, o per riconvenirla di qualche trasgressione.

28. Farà osservare alla sua guardia, ogni qualvolta sarà sotto le Armi, il più grande ordine e perfetto silenzio.

29. I militi non dovranno assentarsi dal corpo di guardia senza il permesso del capoposto. — Questo però potrà concedere a ciascun milite quell'ora di assenza che crederà non poter pregiudicare al servizio durante il tempo della guardia.

30. Il capoposto dovrà regolare per modo le assenze dei militi, che, due terzi dei componenti la forza armata del posto rimangano sempre nel corpo di guardia.

31. Dall' ore 10 pom. fino all'alba, tutti i militi dovranno trovarsi nel corpo di guardia; ed in dette ore è vietato ai capoposti di concedere loro permesso di assentarsi.

32. Dopo presa la Consegna il Comandante un Posto invierà alla Gran Guardia della Guardia Nazionale il Rapporto nominativo della Guardia, conforme il modello annesso al presente regolamento con l'indicazione dello sentinelle che arma di giorno, e di notte, e delle nuovità, e degradazioni trovate al posto.

L'Uffiziale della Gran Guardia appena ricevuti da tutti i posti i Rapporti, gli spedirà al Comando Militare della Piazza.

33. E proibito dormire fuori del Corpo di Guardia sopra panche o tavole; Egualmente di spogliarsi dei distintivi di servizio, come di fare uso di oggetti non di uniforme.

34. La mattina dopo la Diana sarà inviato un rapporto alla Gran Guardia con la riepilogazione di tutte le nuovità accadute fino a quel tempo, e con l'indicazione delle visite da chiunque fatte, non meno che delle Ronde, e Pattuglie, specificando in quali ore hanno avuto luogo. (*V. Modello N.* 2).

35. Di qualunque nuovità accaduta in una guardia, il Comandante del Posto è obbligato a render conto senza ritardo al Comando di Piazza e della Gran Guardia mediante un rapporto contenente tutti i ragguagli sull'avvenimento. (*V. Mod. N.* 3).

36. Non potranno esser fatti degl' arresti arbitrarj, ma in qualunque caso gli arrestati non dovranno esser liberati senza l' ordine del Comando di Piazza.

37. Dall' Ave Maria della sera fino alla mattina a giorno, le Armi dovranno esser custodite in Corpo di Guardia. Quando avanti l'Arme non vi fosse Sentinella, i fucili dovranno esser sempre custoditi nel corpo di Guardia stesso.

38. I Lumi, e le stagnine devono esser tenute sopra le lavagne espressamente collocate nei Posti. Entro gli Armadini dovrà essere custodito (sotto chiave) il Protocollo, la Parola d' ordine e le chiavi che sono in consegna, non che le cartucce.

39. Non saranno riconosciute altre consegne, che quelle del Comandante di Piazza, o date in suo nome dagli Uffiziali Ajutanti del medesimo.

40. Ai Posti comandati dagl' Uffiziali, ove esiste un Tamburo sarà battuta l' Ave Maria dell'Angelus la mattina alle 12 precise, e quella della sera.

41. Ammalandosi il Comandante di un posto, o qualche individuo di una Guardia, ne sarà inviato il rapporto alla Gran Guardia, il Capitano della quale penserà istantaneamente a rimpiazzarlo con un Milite della Guardia stessa.

42. I Comandanti dei Posti sono responsabili dell'esecuzione di tutti gli ordini, come del regolare andamento de servizio.

43. I militi di Guardia non potranno tutti coricarsi sopra i pancacci, dovendo una parte restare sveglia, e vigilante.

44. Transitando della Truppa in vicinanza di un Posto, la guardia anderà a rango, o sotto le Armi se quella che

passa fosse armata, quando passasse a cassa battente, il tamburo del posto batterà il passo ordinario.

45. I Militi di guardia, e le sentinelle comprese, non potranno caricare, nè scaricare le Armi senza l'ordine del comandante il Posto, il quale non deverrà a questa misura che all'estremo bisogno, e nel solo caso di aggressioni contro la forza armata.

46. Siccome non è dato di prevedere tutti i casi che possono accadere, così il comandante di un posto prenderà i provvedimenti occorrenti, quando l'urgenza dell'avvenimento non gli dia tempo di chiedere e di avere gli ordini, e gli schiarimenti opportuni.

TITOLO II.

Delle Sentinelle

—

47. Le sentinelle saranno rilevate ogni Ora.

48. Prima della loro partenza sarà destinato il luogo ove ciascuna di esse dovrà essere passata.

49. Il caporale nell'andare a rilevare le sentinelle porterà l'arme sul braccio destro.

50. Ogni sentinella proseguirà portando l'arme, senza che ad alcuna sia permesso di prendere un cammino più corto per recarsi al luogo, dove deve essere postata.

51. Il caporale comincerà dalla sentinella avanti l'arme che non sarà esclusivamente obbligata a seguirlo dopo essere stata rilevata; anderà in seguito a rilevare le sentinelle

le più lontane, e rilevate lo seguiranno nell' ordine prescritto dall' Articolo precedente.

52. Le sentinelle rilevandosi si presenteranno le Armi l' una all' altra al comando che gli darà il caporale, dopo di aver fatto *a destra. e a sinistra,* e si renderanno in questa conformità le consegne alla presenza del detto caporale, che si avvicinerà per intendere se vengano rese eguali a quelle prescritte dal Protocollo.

53. Data che sarà la consegna, il caporale farà i due seguenti comandi — *In parata,* — *Fronte,* — e si porrà in marcia, continuando l' accompagnatura delle sentinelle se non è terminata, o diversamente tornando al posto.

54. Il caporale che accompagna le sentinelle, finita la missione, renderà conto al comandante del posto di qualunque avvenimento, e gli presenterà le sentinelle rilevate.

55. Le sentinelle non si lasceranno mai rilevare, nè riceveranno veruna consegna che dal caporale del posto, o dai superiori della stessa Guardia.

56. Le sentinelle avranno sempre la Bajonetta in canna porteranno l' arme in spalla od al piede.

57. Le sentinelle che saranno in fazione non potranno mai abbandonare le loro armi, nemmeno nel loro casotto, nè sedersi, leggere, discorrere con alcuno, se non che per fare eseguire la consegna, nè passeggiando allontanarsi dal loro posto più di 20 passi.

58. Le sentinelle non soffriranno che si faccia veruna lordura, o degradazione nelle vicinanze del *loro posto.*

59. Le sentinelle si arresteranno, faranno fronte, e porranno l' arme in parata allorquando passerà una Truppa avanti di loro.

60. Le sentinelle staranno all' erta per osservare tuttociò che accadesse vicino al loro posto più lungi che potranno; Perciò non entreranno nel casotto che nel cattivo tempo, ed anche allora usciranno ogni volta vedranno avvicinarsi verso di loro, se è di giorno, un' Uffiziale Generale, o Superiore; e, se di notte, una Truppa qualunque.

61. Quando una sentinella vedrà o sentirà qualche contesa vicino al suo posto, chiamerà fuori la guardia. Se si accorgerà di qualche incendio farà avvertire il capoposto.

62. Le sentinelle in fazione avanti l'arme, allorchè scuopriranno un Uffiziale Generale, il Comandante la Piazza, o altro personaggio, per il quale la guardia debba prendere le armi, o mettersi a rango, ne daranno pronto avviso egualmente.

63. Quando la guardia dovrà prendere le armi, la sentinella griderà — *all' Arme.* — Quando la guardia dovrà uscire senz' arme la sentinella griderà — *fuori la guardia* ed allora i militi sortiranno prontamente dal corpo di guardia.

64. Quando le sentinelle vedranno venire alla loro volta della truppa armata, grideranno — *all' arme.*

65. Le sentinelle non si lasceranno giammai avvicinare di troppo da chicchessia.

66. Quando la sentinella di un posto scuoprirà una Ronda, o Pattuglia griderà — *Chi va là ?* — e quando la suddetta Ronda, o Pattuglia, si sarà annunziata griderà — *all' arme* — dichiarando l'arrivo della Ronda, o Pattuglia, e se è Ronda spiegherà di quale specie ella sia.

Allora il capoposto uscirà dal corpo di guardia colla sua gente, alla quale dovrà far prendere le armi, e ne farà

la ricognizione nel modo che verrà indicato al Titolo N. 7

67. Siccome le sentinelle hanno diritto di essere rispettate da qualunque persona, senza distinzione veruna, così devono usare ogni cura onde mantenersi in questo diritto, mercè di una esattezza inalterabile a compiere i loro doveri in tutte le occasioni.

68. Non devono permettere a veruno, qualunque ne sia il grado e la condizione, d' insultarle con parole e molto meno coi fatti; nè devono giammai lasciarsi forzare nè violentare da chi che sia.

Il comandante stesso della Guardia renderebbesi sommamente colpevole, qualora per qualsivoglia ragione osasse ingiuriare una sentinella. Se essa mancasse al proprio dovere, ne ordina il cambio, e la punisce.

69. Se alcuno tentasse di forzarle con violenza, non solo hanno diritto di fargli fuoco addosso; ma eziandio sarebbero severamente puniti se cedessero.

Le sentinelle però che trovansi in grado di essere udite dalla guardia, prima di far fuoco devono chiamarla in ajuto.

Se accadesse che qualcuno insultasse o mancasse ripetutamente di obbedienza ad una sentinella, potrà essere arrestato, rendendone subito conto al Comando di Piazza e alla Gran Guardia.

70. Di notte tempo non devono lasciarsi avvicinare da alcuno; e perciò udendo gente che a loro si approssimi devono dare in tempo il *chi va là;* e sulla risposta benchè amichevole del transitante non devono permettere che passi loro d' appresso in modo da poterle improvvisamente assalire, ma bensì avvertirlo di scorrere sul lato della strada

opposto a quello in cui le sentinelle si trovano, ponendosi frattanto i difesa a *crocial et.*

71. Se al *chi va là* dato come sopra non viene risposto, le sentinelle devono ripeterlo la seconda volta, e indi la terza, e rimanendo ancora senza risposta gridano *alto là*, s' impostano nello stesso tempo sulla gente che avanza, chiamando il caporale di guardia, ed avvisando il passeggiero che se continua ad inoltrarsi ella farà fuoco.

Se malgrado ciò egli non si ferma e prosegue direttamente verso la sentinella, essa può sparare, o servirsi della bajonetta.

Qualora però il passeggiero s'inoltri senza rispondere, ma cerchi di schivare la sentinella, essa non deve far fuoco ma procurare soltanto di ottenere l' arresto potendo accadere che egli sia sordo, muto, fatuo, pazzo o ragazzo. Quando di ciò si accorga, benchè l' uomo venga direttamente sulla sentinella, deve astenersi dal far fuoco e limitarsi a procurarne l' arresto.

72. La sentinella deve render gli onori davanti al posto in cui è stabilita, a fianco del casotto e sempre fuori del medesimo; essa non deve mai presentare le armi che partendo dalla posizione delle armi in parata.

73. Le sentinelle postate su i rampari delle fortezze nel rendere gli onori fanno sempre fronte alla campagna.

74. Quando una sentinella avrà commesso qualche fallo che meriti punizione, sarà permutata, e posta dal Comandante della Guardia in stato di arresto; essendo proibito di rimproverarla nel tempo che è in fazione.

Delle Sentinelle ai Magazzini di polvere

75. Queste sentinelle compiono il servizio colla semplice arme bianca senza fucile. Impediscono che alcuno si avvicini al magazzino, massime con fuoco o lume, ed obbligano vetture o cavalli od altre bestie ad andare di passo. Scorgendo del fuoco in prossimità del magazzino chiamano il caporale di guardia, acciò possa prendere immediatamente le precauzioni opportune.

Non devono permetter mai l' apertura dei magazzini suddetti senza l'intervento del Comandante della guardia, nè lasciarvi entrare alcuno con spada, sciabola, canna, bastone con puntale o scarpe con chiodi, con ferri od altra cosa qualunque atta ad eccitare facilmente scintille di fuoco.

Delle Sentinelle alle Prigioni

76. Le sentinelle alle prigioni devono aver cura di prontamente avvertire il caporale qualora odano qualche rumore segnatamente verso l' esterno della prigione, od alle porte della medesima.

Devono impedire che i passeggieri si fermino a parlare coi detenuti o facciano loro dei segni o gesti nè da lontano nè da vicino nè in qualunque maniera.

La custodia dell' interno delle carceri quando sia ad altra forza commessa, dispensa la Nazionale di guardia da ogni altra ordinaria vigilanza, meno quella riguardante l'esterno ad essa affidata.

Nelle prigioni delle porte, o altre, la di cui custodia

interna ugualmente che l' esterna trovisi a intiero carico della Nazionale, le sentinelle non devono permetterne mai l' apertura ad altri che al sergente, sempre però col permesso del comandante del posto.

Non devono concedere ad alcuno di entrarvi, nè di avvicinarsi alla porta, o alle finestre delle medesime, nè di recar la menoma cosa ai detenuti senza previa permissione del comandante del posto.

TITOLO III.

Guardie alle Porte della Città

—

77. Alle Porte della Città la Guardia Nazionale farà quanto occorre per tutelare l' interesse dello Stato, e si presterà alle richieste degl' impiegati della Finanza.

Alla Porta della Bocca del Porto, ove esiste ancora un Uffizio speciale per il Servizio del Porto, il comandante della Guardia Nazionale si presterà ad ogni richiesta degli Ufficiali, e Impiegati di Sanità, e anderà seco loro di concerto per il Servizio della chiusura, nella sera, del trave, catena, porte, e Barriere nei modi praticati fin quì, e più di tutto nei casi urgentissimi motivati, da burrasche, o da altre gravi circostanze.

La Guardia della Bocca del Porto o di qualunque Posto sul mare non potrà fare assentare nessun individuo della medesima per recarsi a Bordo dei Bastimenti nè tampoco potrà ingerirsi in alcuna dalle operazioni del Servizio

di mare, se non cercata, e comandata dal Capitano del Porto, o da chi lo rappresentasse.

TITOLO IV.

Guardie ai Forti.

—

78. Non permetterà l'ingresso a quelli che non vi abitano senza un permesso della Piazza.

79. Chiunque che non sia Militare, e che domandasse di vedere, o parlare con le persone alloggiate in un Forte, sarà sempre dal Capoposto fatto accompagnare da un milite all'alloggio della persona richiesta.

80. Non permetterà l'estrazione di oggetti addetti alle Batterie senza l'ordine del comandante della Piazza, o di quello del Forte.

81. Veglierà alla sicurezza del Forte, e in caso di tumulti, potrà chiudere la porta, o cancello, tenendo la guardia sotto le Armi.

82. Il Comandante del Forte, oltre il comando della Piazza e della Nazionale, sarà tenuto ragguagliato di ogni avvenimento.

TITOLO V.

Arresti dipendenti da qualunque richiesta; e manforte agl' impiegati dello Stato.

—

83. Potranno essere arrrestati quelli che fossero inseguiti

dal pubblico clamore, o indicati come aggressori o promotori di disordini, nei quali casi si presentano da per sè stessi come elementi di distruzione dell' ordine pubblico, a tutela del quale ognuno, e specialmente il Milite Nazionale è in dovere di prestarsi.

84. Nelle vertenze fra Cittadini, e Cittadini, qnando si reclamasse l'ajuto della forza armata, sarà questo accordato, dovendosi arrestare però l'Accusatore, e l'Accusato.

85. Quelli che si presenteranno ad un Posto armato chiedendo che la Guardia Nazionale accorra a qualche distanza per sedare tumulti, risse, impedire furti, o per incendi, sè il quantitativo della forza lo permette, sarà accordata una Pattuglia, ritenendo consegnata in questo caso la persona che avrà denunziato l'avvenimento, e a disposizione delle autorità interessate a verificare il fatto.

In quanto ai Furti la Pattuglia resterà alla porta di strada dello Stabile designato, e farà quanto gli verrà suggerito dagl' impiegati di Polizia, che dovranno esser fatti avvisare dal Comandante del posto. Primo dovere però del Capoposto sarà quello di avvisare il Comando della Piazza, come pure la Gran-Guardia della Nazionale; e quindi spedirà la pattuglia.

In quanto agl' incendi, la pattuglia terrà il buon ordine nel popolo, e dipenderà dagl' Ufficiali della Piazza, dagl' ingegneri del Governo e dagli Ufficiali dei Pompieri.

86. Le Guardie daranno sempre manforte alla Forza Militare in servizio di Polizia, e a tutti i ministri della medesima, e riceveranno in consegna tutti gli arrestati che gli potessero esser consegnati.

TITOLO VI.

Tumulti del Popolo.

—

87. In questi casi la Guardia Nazionale di un posto, conviene che si metta subito sotto le Armi per la propria difesa, e per conseguire l' intento si valga di tutti i mezzi serrando Cancelli, e Barriere se ve ne fossero, e col mezzo il più prudenziale rendere di ciò avvertito il comando della Piazza e Gran-Guardia con un rapporto, o a voce quando l' urgenza dal caso lo portasse, onde gli pervenghino disposizioni, e soccorsi relativi.

TITOLO VII.

Visite ai Posti e sistema di ricevere le Ronde e Pattuglie.

—

88. Le Visite saranno effettuate di giorno dall' Uffiziale d' Ispezione, di notte dalle Ronde e Pattuglie.

Maniera di farè, e riconoscere le Ronde.

89. Ordinariamente s' intende per *Ronda* un picchetto d' uomini armati, che nella notte si porta alla visita dei Corpi di Guardia della Piazza, preceduto sempre da un Fanale, o lampione, e comandato da un' Uffiziale, o Sotto Uffiziale.

90. Le Ronde sono di due specie, *Ordinarie*, e *Superiori*.

Per Ronda *Ordinaria* s' intende quella fatta da un' Uffiziale Subelterno, o da un Sott' Uffiziale, ed ha per oggetto di fare esser vigilanti le Sentinelle, ed osservare ciò che succede intorno ai Corpi di guardia.

Per Ronda *Superiore* s' intende quella fatta da un' Uffiziale Superiore, dal Comandante di Piazza, o dal Governatore e lo scopo di quelle è di assicurarsi se le sentinelle sono collocate ai Posti determinati, e se la *Parola* si conserva esatta dai Capiposti.

91. Le Ronde ordinarie essendo comandate devono segnalare il loro passaggio dai vari corpi di Guardia, apponendo il Comandante della Ronda la firma in apposito Registro.

Le Ronde superiori non lasciano alcun segno.

92. Le Ronde *Ordinarie* vengono regolate nel numero e nella specie dal Comandante la Piazza, e devono essere ordinate alla Parata della guardia, ma il più delle volte pensa il comandante di Piazza stesso a rimettere ai posti da dove devono partire, l' ordine dell' Ora nella quale devono esser fatte, ed in questo caso l' Uffiziale comandato per tal servizio, si annunzia dopo la parata della guardia al comandante della Piazza, e riceve gli ordini in proposito.

93. I Caporali, Sergenti, ed Uffiziali di qualunque grado, possono esser comandati a far la Ronda nel corso della notte, per tenere in continua vigilanza le guardie, e le sentinelle.

94. L' Uffiziale, o sott' Uffiziale incaricato di far la Ronda, dopo di aver preso la *Parola* dal comandante il posto, da cui parte, accompagnato da due, o tre uomini armati, e da uno munito di Fanale, o Lampione, si reca alla visita delle

sentinelle, e dei corpi di guardia della Piazza, percorrendo sempre il cammino di Ronda, o altre vie solite.

95. Se nel suo giro la Ronda scuopre qualche cosa che interessi la sicurezza della piazza, o ne riscontri interrotto il buon ordine, ne avverte tosto il Posto più vicino, e ne ragguaglia in seguito il Comandante la Piazza, e quello della Nazionale; come pure se trovasse mancante qualche sentinella ne avviserebbe immediatamente il Comandante il Posto.

96. Nel caso che due Ronde s'incontrassero, quella che prima scorge l'altra da il *Chi va là*. L'altra risponde la sua qualità; cioè se Ronda caporale, sergente ec. -- quindi a seconda dei Regolamenti si riconoscono dandosi scambievolmente la parola, cioè la prima parte, ossia il Santo, la Ronda che ha risposto; e la Città, la Ronda che ha dato il *chi va là*.

La Ronda superiore per altro, benchè scoperta, esige la parola da chiunque.

97. Allorchè una Ronda passa in prossimità di una sentinella isolata, o intermediaria a diverse altre, al grido della sentinella — *Chi va là* — deve rispondere — *Ronda tale*, al che la sentinella soggiunge — *passi la Ronda* — e mentre la Ronda passa, la sentinella deve stare con l'arme a pronti senza perderla di vista. Anche le sentinelle isolate hanno la *mezza parola*, ed hanno diritto di esigerla da qualunque Ronda, o Pattuglia, che passi d'avanti ad esse, prima di farla inoltrare, esclusa la Ronda superiore.

98. Allorchè una Ronda qualunque si dirige verso un Posto armato, là sentinella che arma avanti l'Arme, subito che la scorge, non però più lontana di 60, o 70 passi, grida *chi va là*, il capo Ronda fa rispondere — *Ronda tale*, a questa risposta la sentinella prende la posizione di *pronti*

e replica — *alto là* — tosto prosegue *Sergente, o Caporale di guardia venite a riconoscere Ronda tale,* al grido *alto là* la Ronda deve arrestarsi.

All' avviso della sentinella il sergente, o caporale di guardia esce con due Militi armati che arresta alla distanza di 10 passi dal Corpo di guardia; mediante i comandi, *alto pronti,* in seguito grida *Chi va là,* il capo Ronda fa nuovamente rispondere, *Ronda tale,* il Sergente o Caporale soggiunge, *avanti chi ha la parola,* il capo Ronda si avanza, il sergente o caporale le va incontro, e giunto alla distanza di due passi l' uno dall' altro si fermano, il sergente o caporale fa *crociat-et* per sua difesa, e riceve la *parola* dal capo Ronda. Durante tale operazione la sentinella terrà l' arme a *pronti.*

Ricevuta la *parola,* il capoposto raggiunge i Militi, fa ad essi i comandi — *Spalla arme, fronte indietro*, e si riconduce al corpo di guardia, ove insieme con gl'altri, se più ne avesse, li tiene con l' arme al piede, fintantochè la Ronda non sia partita.

Data la *parola* il capo Ronda fa avanzare i suoi uomini, e s' inoltra fin dentro il Corpo di Guardia per farvi quanto il suo dovere l' incombe, e quindi riprende il suo cammino.

Se la sentinella al suo primo grido sentisse rispondere *Ronda superiore,* dovrebbe allora soggiungere, *alto là,* quindi *all' Armi, Caporale Ronda superiore.* Il Sergente o Caporale allora, se è capoposto, fa prendere le Armi alla sua Guardia, la forma in due righe nel luogo, o nel modo che suol praticarsi di giorno, e riconosce la Ronda nel modo sopraindicato, poscia avanzandosi circa 10 passi, si ferma in prossimità del capo Ronda, e gli da la *parola*.

99. Se il sergente, o caporale non è capoposto, all' avviso della sentinella ne avverte tosto l' Uffiziale comandante il Posto, che fa prendere le Armi alla sua guardia, e la dispone come si è detto di sopra ; Essendo la Guardia numerosa potrà esser messa in due righe. In seguito, dopo aver fatto conoscere la ronda nei modi indicati, si avanza circa 10 passi con il caporale di consegna e con il Volante munito di Lampione, e con 4 uomini della Guardia, cui fa preparare le Armi, quindi egli stesso grida — *avanti il capo Ronda*, e ponendo la mano sull' impugnatura della sciabola, da a quello la *parola ;* Ciò fatto il comandante il posto retrocede, riunisce la sua gente, e la fa rientrare nel Corpo di Guardia, com' è stato detto tosto passata la Ronda.

100. Se la Ronda superiore venisse ripetuta dallo stesso Uffiziale superiore, allora si riconosce come Ronda Ordinaria, ed è il capoposto, che deve esigere la *Parola.*

101. Qualunque Capo Ronda, che desse al Capoposto una Parola mentita, dovrà essere arrestato, e speditone subito rapporto al Comandante la Piazza e Gran-Guardia. Fuori di questo caso, il servizio della Ronda non potrà essere ritardato, nè ritenuto.

102. La *Parola* è formata del nome di un *Santo,* e da quello di una *Città.*

103. Dar la *Parola* s' intende pronunziare il nome del Santo ; Colui che ha diritto di esigere la parola è obbligato rispondere con il nome della Città, e ciò si dice rendere la *Parola.*

104. La *Parola* vien data, e resa all' orecchio, in modo che sia intelligibile soltanto a chi deve riceverla.

105. Le Sentinelle, e le Pattuglie, che a seconda delle

circostanze possono avere la *mezza Parola,* s' intende che questa sia il nome della Città soltanto.

Delle Pattuglie.

106. Per Pattuglia s' intende un piccolo distaccamento d' uomini armati, comandati da un Sergente o Caporale destinato tanto di giorno, che di notte a perlustrare le strade della Piazza senza alcun fanale, o lampione.

107. Il numero delle pattuglie, è come quello delle ronde, determinato egualmente dal Comandante della Piazza; il quale prescrive inoltre il cammino che ciascuna pattuglia dovrà percorrere.

108. L' oggetto delle pattuglie è quello di sorvegliare alla quiete della Piazza, e della guarnigione, di arrestare i colpevoli, e di invigilare attentamente affinchè non sia perturbato l' ordine pubblico.

Il Capo pattuglia sarà munito della Parola.

109. Se nel loro giro le pattuglie trovassero delle Sentinelle mal vigilanti, sono tenuti ad informarne subito il comandante il posto, a cui le Sentinelle stesse appartengono, ed in seguito anche il Comandante la Piazza.

110. Allorchè una pattuglia passa d'avanti ad una sentinella deve al grido — *Chi va là,* — rispondere, *Pattuglia del tal Battaglione Nazionale* al che la Sentinella deve soggiungere — *passi Pattuglia* — e resterà con l' arme a pronti.

111. Incontrandosi due Pattuglie, si regolano nel modo preciso che è stato indicato per le Ronde.

112. Qualora di notte transitasse da una Porta o sito

qualunque, un Corpo di Truppa Armata, la sentinella che la scorge, dopo il consueto *Chi va là* e susseguenti sistemi praticati per arrestare una Ronda o Pattuglia, grida *All'Armi*; ed il Capoposto va a riconoscerlo — Se di giorno grida *all' Armi* semplicemente per difesa particolare del posto e per rendergli i dovuti onori. In pari modo transitando l'Arciconfraternita della Misericordia, la Guardia andrà in riga con l'armi al piede.

TITOLO VIII.

Onori Militari al SS. Sacramento

—

113. Le guardie prenderanno le armi, le presenteranno, metteranno il ginocchio destro a terra, e la mano destra aperta al Kepi; le Bandiere saluteranno, i Tamburi batteranno la marcia al passo ordinario.

A S. M. Il Re Eletto e Sua Reale Famiglia

114. Le guardie prenderanno le armi le presenteranno faranno il saluto con la Bandiera e i Tamburi batteranno — al Campo. —

A Sua Eccellenza il Ministro della Guerra

115. Le guardie prenderanno le armi, le presenteranno, e i Tamburi batteranno la marcia, al passo ordinario.

Al Generale Comandante Supremo

116. Le guardie prenderanno le armi, le presenteranno, e i Tamburi batteranno la marcia, a passo ordinario.

Ai Generali Governatori

117. Le guardie prenderanno le armi, le presenteranno, e i Tamburi batteranno la marcia a passo ordinario.

Ai Tenenti generali

118. Le guardie prenderanno le armi, le presenteranno, e i Tamburi batteranno tre colpi di Bacchetta.

Ai Generali Maggiori

119. Le Guardie prenderanno le armi, le porteranno in parata, i Tamburi batteranno tre colpi di Bacchetta; le sentinelle presenteranno le Armi.

All' Arcivescovo

120. I medesimi onori che ai Tenenti Generali.

A Monsignor Vescovo

121. I medesimi onori che ai Generali Maggiori.

Agl' Uffiziali di Stato Maggiore

122. Le Guardie non usciranno per la Parata, ma soltanto tutte le sentinelle dalle quali passeranno si metteranno in Parata, presenteranno l'arme.

A tutti gl' Uffiziali inclusive dal Capitano a basso

123. Le sentinelle si metteranno in parata.

124. Quelli assegnati al loro grado.

125. I suddetti onori militari non saranno resi ad alcuno durante il giorno se non vestiti in uniforme e la notte per niuno in genere tranne che al SS. Sacramento.

126. Tutte le volte che gli Uffiziali del comando della Piazza si presenteranno alle guardie per visitare i Posti, le Guardie usciranno dal corpo di guardia, e si metteranno in parata senza le armi.

S' intende lo stesso per gli Uffiziali superiori della medesima, come pure al comandante della Piazza.

127. A tenore poi delle superiori disposizioni relative agli onori da rendersi a S. M. il Nostro Amatissimo Re Eletto e alla persona del Generale Governatore, i capiposti delle guardie osserveranno che passando in prossimità del posto, e senza introdursi nell' interno delle Fortezze, Batterie, ed altri posti armati, S. M. e General Governatore a piedi, o in stretto incognito, saranno resi gli onori soltanto dalle sentinelle ; S' intende per incognito quando S. M. sia a piedi e senza uniforme, e a cavallo, e quando è in legno a due soli cavalli senza battistrada, e senza cavallerizzo; e, passando per mare, quando è in Lancia senza Bandiera di distinzione.

128. S' intendono egualmente in stretto incognito i personaggi della Famiglia Reale, allorchè sono in Legno a due cavalli, senza battistrada.

129. Rispetto al Generale Governatore, quando sia in abito particolare, o in Barca senza Bandiera di distinzione.

A maggiore schiarimento del suddetto ordine per gli

onori da rendersi dalle sole sentinelle tanto a S. M. che alla R. Famiglia, dovranno esser loro presentate le Armi.

TITOLO IX.

Regolamento da osservarsi dalla guardia di Servizio alla R. Residenza.

—

130. Passando il Santissimo per la Piazza dovrà la guardia andare alle armi, presentarle, battere la cassa, inginocchiarsi, e fare il saluto colla Bandiera.

Alle Processioni, in cui non si porta il SS., la Guardia anderà alle Armi, stando in parata.

Quando la S. M. e R. Famiglia usciranno in muta, o a cavallo, la guardia anderà all'armi, le presenterà, battera la cassa, e farà il saluto con la Bandiera.

131. Uscendo in carrozza a due cavalli anderà all'armi le presenterà, e farà il saluto colla Bandiera.

132. Dall'un' Ora della sera fino alle Ore 7 della mattina, la Guardia non anderà all'armi per la R. Famiglia.

133. E finalmente dovrà pure andare all'armi, quando, per qualsiasi oggetto, si adunasse per la Piazza, o passasse per la medesima una quantità straordinaria di popolo, e dovrà restare sotto le armi, finchè non abbia presa altra direzione.

134. Passando avanti le sentinelle le Cariche di Corte, e Uffiziali di qualunque rango, le medesime dovranno semplicemente far positura.

135. L'Uffiziale di Guardia, durante il tempo del di lui servizio alla residenza, dipenderà esclusivamente dal Maggiordomo Maggiore, ed eseguirà quegl'ordini, che gli saranno comunicati, non tanto da lui medesimo, quanto per mezzo della R. Segreteria di Corte.

MODELLI
DEI RAPPORTI

136. I Rapporti sono di due specie: ordinari, e straordinari.

137. Gli ordinari sono quelli di N. 1. e di N. 2: Il primo da inviarsi dopo presa la consegna del Posto armato, e l'altro da spedirsi dopo la Diana.

138. Gli straordinari, di modello N. 3., sono per dar parte degli avvenimenti eventuali, cioè arresti, tumulti di popolo, incendi, arrivi di persone di gran distinzione, e di truppe, ed altro che venga reputato doversi portar subito a cognizione del Comando di Piazza avvertendo che la spedizione di questi rapporti deve esser fatta con tutta la sollecitudine possibile.

N. 1.

GUARDIA NAZIONALE

Posto del

STATO NOMINATIVO della Forza di Guardia

N.	NOMINE	GRADI	BATT.	COMP.	Se armano in sentinella o per altro Servizio	Novità trovate al posto
	Il Nome del Comandante e degli altri Graduati.					
	Quindi quelli che armano in Sentinella indicandovi il luogo.					
	In ultimo quelli destinati per le Pattuglie e per altri servizj.					

Li 18

IL COMANDANTE DEL POSTO

N. 2.

GUARDIA NAZIONALE

Posto del

RAPPORTO di Servizio eseguito, e degli avvenimenti del giorno e della notte decorsa.

ISPEZIONI AVUTE	Ore		RONDE			
			Spedite dai Posti		Avute ai posti	
	a.	p.		Ore		Ore
Comando della Piazza.			Uffiziale . .		Uffiziale .	
Uffiziali della medesima			Sergente .		Sergente .	
			Caporale .		Caporale .	

PATTUGLIE SPEDITE IN PERLUSTRAZIONE.

N.	Nome del Capo Pattuglia	Luogo di Perlustrazione e incontri avuti	Ore	
			Dalle ore	alle ore
			Dalle ore	alle ore
			Dalle ore	alle ore
			Dalle ore	alle ore
			Dalle ore	alle ore
			Dalle ore	alle ore
			Dalle ore	alle ore
			Dalle ore	alle ore

PATTUGLIE VENUTE AL POSTO

Dalle ore	alle ore	Pattuglie N.	Capo Pattuglia . . . .
Dalle ore	alle ore		
Dalle ore	alle ore		
Dalle ore	alle ore		

N. 2. bis

AVVENIMENTI

DI GIORNO	DI NOTTE
Sarà fatta in succinto la riepilogazione degli avvenimenti de' quali è stato già reso conto, e il dettaglio di quelli che per la poca entità non sono stati messi subito a cognizione del Comando della Piazza	Come di contro.

N. 3.

Rapporto Straordinario

Posto del . . . .

(Qui sarà fatta la narrativa degli avvenimenti).

REGOLAMENTO

DELLA GUARDIA NAZIONALE

TITOLO I.

Della formazione dei Ruoli della Guardia

Art. 1. Appena il Ministro dell'Interno avrà riconosciuto la necessità, e prescritto che in una Città dello Stato debba essere ordinata la Guardia Nazionale, le Autorità Municipali dovranno immediatamente nominare una Deputazione incaricata della formazione dei Ruoli.

Art. 2. I Ruoli si formeranno colla iscrizione di tutti i cittadini che hanno il dovere di prestare questo servizio.

Art. 3. I Registri d'iscrizione saranno aperti nell'Uffizio Comunale a cura de' Gonfalonieri e con l'assistenza della Deputazione Municipale.

Art. 4. Compiuta l'iscrizione, la Deputazione verificherà se tutti gl'iscritti hanno le condizioni volute dalla Legge, e rimetterà all'Autorità Municipale i Registri rettificati.

Art. 5. I reclami contro le decisioni della Deputazione

di Arruolamento saranno risoluti inappellabilmente dai Consigli di Prefettura o di Governo.

TITOLO II.

Ordinamento Militare della Guardia

—

Art. 6. Compiute le operazioni di arruolamento, e fatte dal Ministero dell' Interno e dalle altre Autorità competenti le nomine ai gradi dello Stato Maggiore e minore, i Capi di Battaglione convocheranno i Capitani delle Compagnie, e con essi stabiliranno la forza di ciascuna Compagnia, e compileranno i Registri dei cittadini che debbono comporla.

Art. 7. Nel distribuire gl' iscritti nelle Compagnie si avrà riguardo al domicilio abituale di ciascuno, procurando possibilmente che ogni Battaglione si componga dei cittadini di un Quartiere, ed ogni Compagnia di quelli di una o più contrade.

Art. 8. Ogni Battaglione avrà la sua Bandiera, e nel riceverla dal Capo Politico della Città i Militi presteranno il seguente giuramento « *Giuro obbedienza alle Leggi, e sull' onore prometto di usare queste armi a difesa dell' indipendenza e integrità dello Stato, dell' ordine pubblico e delle proprietà.* »

Art. 9. La Bandiera si conserverà nel locale destinato allo Stato Maggiore del Battaglione, ove dovrà stare di permanenza una guardia comandata da un Sott' Uffiziale.

Art. 10. Ove siavi più di un Battaglione, la Guardia

Nazionale avrà un Corpo di Guardia centrale o nel Palazzo Comunitativo, o in altro locale designato dalla Comunità.

Art. 11. Ove la Guardia Nazionale si comporrà di un solo Battaglione, il Maggiore ne sarà il Comandante; ove si comporrà di più Battaglioni, questi costituiranno una Legione che sarà comandata da un Colonnello o Tenente-Colonnello.

Art. 12. Ogni Battaglione non potrà comporsi di meno di quattro Compagnie; ogni Compagnia dovrà constare almeno di 80 Militi, ma non più di 150.

Art. 13. Le Armi, che lo Stato fornirà alla Guardia Nazionale, saranno consegnate ad ogni Capo di Battaglione, e da questo ai singoli individui che ne rilasceranno ricevuta, e ne rimarranno mallevadori.

TITOLO III.

Del Servizio della Guardia Nazionale

—

Art. 14. La Guardia Nazionale presterà quel servizio, di cui sarà richiesta dalle Autorità competenti.

Art. 15. Il servizio ordinario sarà stabilito di concerto coll' Autorità Militare nel modo meno gravoso per i Militi cittadini; lo straordinario dipenderà dai casi e dalle circostanze.

Art. 16. Se per mancanza di Milizie regolari la Guardia Nazionale dovrà prestare servizio di piazza, dipendera per questo dagli ordini del Comandante della Piazza.

Art. 17. Ogni Milite della Guardia non potrà ricusarsi dal fare un servizio comandato, salvo il diritto di reclamare successivamente al Capo del Battaglione in caso di soverchio aggravio.

Art. 18. Per ordine del servizio, i Sergenti Maggiori faranno di mano in mano le note dei Militi comandati, ed il Capitano le firmerà procurando che il servizio venga repartito regolarmente sopra tutti i Militi della Compagnia.

TITOLO IV.

Dell'Amministrazione della Guardia Nazionale.

—

Art. 19. Le spese ordinarie son quelle occorrenti per i locali, per i registri, avvisi, e quanto altro è richiesto dal servizio ordinario, come pure gli stipendj agli Uffiziali, Sotto-Uffiziali ed altri indicati nella quì unita Tabella, che prestano un servizio continuato.

Art. 21. Per regolare queste spese ogni Battaglione avrà un Consiglio di Amministrazione composto del Comandante il Battaglione, di due Capitani, un Sergente ed un Caporale nominati dall' Autorità Municipale.

Art. 22. Questo Consiglio regolerà tutte le spese ordinarie, e ne presenterà il prospetto all' Autorità Comunale.

Art. 23. Tutte le spese che non rientrano nel prospetto preventivo presentato dal Consiglio di Amministrazione, dovranno sottoporsi al sindacato del Consiglio stesso da chi le commette; e non saranno refettibili senza la sua approvazione.

TITOLO V.

Delle pene disciplinarie.

Art. 24. Le mancanze al servizio nei Corpi di Guardia possono esser punite disciplinarmente dall'Ufficiale che comanda la Guardia.

Art. 25. Le pene che può irrogare l'Ufficiale sono:

1. Una fazione fuori di turno a chi manca all'appello, o si assenta dal posto senza permesso.

2. La detenzione in camera di reclusione per tutta la durata della guardia a chi si rende colpevole di ebbrezza, d'insubordinazione, e d'ingiurie.

Nei casi più gravi l'Ufficiale farà il rapporto al Capo di Battaglione perchè il colpevole sia inviato al Consiglio di Disciplina.

Art. 26. I Capi di Battaglione potranno punire gli Uffiziali pagati ad essi soggetti coll'arresto semplice da uno a due giorni.

Art. 26. I Tamburi potranno esser puniti dai Capitani Comandanti le Compagnie colla prigione fino a tre giorni, e dai Capi di Battaglione fino ad otto.

Art. 28. Il Consiglio di Disciplina potrà irrogare le seguenti pene:

1. L'arresto non maggiore di tre giorni;
2. L'ammonizione pubblicata agli ordini;
3. La prigione non maggiore di tre giorni;
4. La privazione del grado.

Art. 29. Coll' arresto sarà punito l' Uffiziale o sott' Uffiziale che essendo di servizio si sarà reso colpevole;

1. Di disobbedienza e di insubordinazione;

2. D' insulti e di mancanza di rispetto verso Uffiziali ad esso superiori.

3. Di detti o fatti oltraggiosi coi subalterni;

4. Di abuso di autorità;

5. Di infrazione agli ordini del Servizio.

Art. 30. Coll' ammonizione pubblicata agli ordini sarà punito l' Ufficiale che in servizio o vestendo l' uniforme terrà una condotta che possa recare offesa alla disciplina ed all' onore della Guardia Nazionale.

Art. 31. Colla prigione sarà punito ogni Sott' Uffiziale o Guardia Nazionale colpevole:

1. Di aver ricusato un servizio comandato;

2. Di aver disobbedito alla consegna;

3. Di avere abbandonato il posto prima di esser rilevato.

Art. 32. Colla privazione del grado saranno puniti gli Ufficiali o Sotto-Ufficiali che saranno recidivi in una colpa che porti pena di arresto.

Art. 33. Ogni Capo di Corpo, di Posto, di Distaccamento, il quale ricuserà di obbedire alla richiesta delle Autorità che hanno diritto di requisire la Guardia Nazionale, o che agirà non richiesto e fuori dei casi previsti dalla Legge, sarà tradotto avanti il Tribunale Ordinario che potrà irrogare la carcere da un mese ad un anno congiunta con la destituzione dal grado.

TITOLO VI.

Dei Consigli di Disciplina.

Art. 34. Ogni Battaglione avrà un Consiglio di Disciplina composto di sette giudici cioè:

Del Capo di Battaglione che eserciterà l' Ufficio di Presidente.

Di un Capitano,
Di un Tenente,
Di un Sotto-Tenente,
Di un Sergente,
Di un Caporale,
Di un Comune.

Art. 35. Se il prevenuto sarà Ufficiale, si aggiungeranno ai sette Giudici due Ufflciali di grado eguale al prevenuto.

Art. 36. Le Nomine dei componenti il Consiglio di Disciplina si faranno dall' Autorità Politica sulle proposte del Capo di Battaglione.

Art. 37. In ogni Consiglio di Disciplina il Capitano farà l' Ufficio di Relatore, il Sotto-Tenente di Segretario, nè questi avranno voto.

Art. 38. Il Presidente farà citare il prevenuto per il giorno della riunione del Consiglio, e trasmetterà al Capitano relatore le querele, i rapporti, i processi verbali, che si riferiscono ai fatti da giudicarsi.

Art. 39. I prevenuti potranno comparire personalmente e potranno farsi assistere da un difensore. Non comparendo, saranno giudicati in contumacia.

Art. 40. Letta la relazione, udite le difese, il Consiglio delibererà in segreto, e deciderà a pluralità di voti. Il Presidente leggerà la sentenza che sarà inappellabile, salvo il ricorso in Cassazione.

Art. 47. Le sentenze dei Consigli di Disciplina per la loro esecuzione saranno equiparate alle Sentenze dei Tribunali Ordinarj.

TITOLO VII.

Dell'uniforme e dei distintivi dei gradi

—

Art. 42. Gli Ufficiali della Guardia Nazionale vestiranno l'uniforme seguente:

Tunica di panno turchino a due petti con colletto e paramani a punta scarlatti, e con bottoni di metallo bianco;

Pantaloni turchini con striscia scarlatta;

Kepì alla foggia piemontese, ombreggiato da un pennacchietto a salice piangente di color turchino;

Sciabola uguale a quella degli Uffiziali di Fanteria con cinturone in tessuto d'argento screziato di rosso;

Art. 43. I Sott'Uffiziali, Tamburini e Militi avranno il berretto militare e vestiranno una blouse di tela (traliccio turchino bianco).

Art. 44. I distintivi per gli Uffiziali saranno gli spalli-

ni di argento, i galloni al Kepì, e la dragona a foggia piemontese.

Art. 45. I Sott' Uffiziali e Caporali si distingueranno, secondo il respettivo loro grado, dai galloni sovrapposti alle maniche della blouse, ma i berretti loro saranno in tutto uguali a quelli dei Militi.

Art. 46. A più precisa norma della foggia dell' uniforme e dei distintivi, il Ministero dell' Interno manderà i figurini dove occorra.

TABELLA

Delle Paghe assegnate agli Uffiziali, Bassi-Uffiziali ed altri che prestano un servizio continuo

GRADI		PAGA MENSUALE	
Ajutanti Maggiori di Legione	L.	120 — —	Avranno inoltre il vestiario a carico della Comune.
Ajutanti Maggiori di Battagl.e	»	90 — —	
Ajutanti Sotto-Uffiziali. . . .	»	60 — —	
Tamburi Maggiori	»	45 — —	
Tamburi	»	30 — —	

Firenze li 16 Luglio 1859.

Il Ministro dell' Interno
B. RICASOLI

INDICE

REGOLAMENTO DELLA GUARDIA NAZIONALE.

ERRATA CORRIGE

ERRORI					CORREZIONI
Pag.	5	verso	6	con e un movimento	e con un movimento
»	5	»	6	pacchi di cartuccie	pacchi di cartucce
»	9	»	24	andamento de	andamento del
»	10	»	22	essere passata	essere postata